



*Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

\* \* \*

**Parere n. 439 del 21.4.2023**

<b>Progetto:</b>	<p style="text-align: center;"><b><i>Parere Tecnico</i></b></p> <p>Concessione Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento (<math>P_{max} = 1,10P_i</math>) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali</p> <p style="text-align: center;"><b>ID_VIP: 9073</b></p>
<b>Proponente:</b>	<b>STOGIT S.p.A.</b>

*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

## **La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**RICORDATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:**

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (d’ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022.

**RICORDATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la *verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. “screening”)*:**

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” come novellato dal D. Lgs 16.06.2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, e in particolare:
- l’art. 5, recante ‘*definizioni*’, e in particolare il comma 1, lett. m), secondo cui “*si intende per*” *m) Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto*: “*La verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda del presente decreto*”;
- l’art. 19, recante ‘*Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA*’, e in particolare il comma 5, secondo cui “*L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso dei risultati di altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi*” (comma 5);
- gli Allegati di cui alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 IV-bis, recante “*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19*” e V, recante “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52, recante “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;

*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015 n. 308, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017, relativo al “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;
- le Linee Guida “*Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening*” (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);
- le Linee Guida della Commissione Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE art. 6, paragrafi 3 e 4” (pubblicate su Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 303 del 28 dicembre 2019);
- le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- l'art.5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;
- la nota prot. N. 82322/MATTM de 27 luglio 2021 e relativi allegati con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea con la nota Ares (2020)2534146 del 13/05/2020 anche in relazione alle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza.

**RICORDATO, inoltre:**

- il Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali - Decreto legislativo, 03/04/2018 n° 34, G.U. 20/04/2018, recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali e, in particolare, l'articolo 8 recante la disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative.

**CONSIDERATO** che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal *Proponente* occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

**PREMESSO** che:

**1. In merito alla procedibilità**

- Con nota prot. n. 241/IMPSTOC/FM del 25/03/2022 acquisita agli atti con prot. 41722/MiTE del 31/03/2022, perfezionata in ultimo con nota prot n. 1103/IMPSTOC/FM del 21/12/2022 acquisita al prot. 162821/MiTE del 23/12/2022, la Stogit S.p.A. (da ora in poi *Proponente*) ha presentato istanza di proroga del Decreto compatibilità ambientale n. 89 del 07/04/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 maggio 2017.

*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

- Il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 17 denominata "Stoccaggio di gas combustibile e di CO<sub>2</sub> in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi" e tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 3.2 denominata "Settore Gas" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis.
- Premesso quanto sopra, preso atto dell'avvenuto assolvimento dell'onere contributivo previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale n. 1 del 04/01/2018, è stata comunicata la procedibilità dell'istanza e disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, alla quale è stato chiesto di stabilire se, alla luce della documentazione fornita, sia possibile ritenere confermate le valutazioni già effettuate nell'ambito della procedura di VIA conclusa con DM n. 89 del 07/04/2017, e se vi siano quindi le condizioni per la concessione della proroga richiesta.
- Tuttavia, sentito il Comitato di Coordinamento la procedura in oggetto è stata ricondotta alla competenza della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale e Ambientale Strategica, pur non presente nell'indirizzario della nota prot. MiTE 0003652 del 12/01/2023.
- La documentazione fornita è pubblicata sul sito web del MASE all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1143/13782>.

Titolo	Sezione	Codice elaborato	data
Verifica dello stato dei luoghi e degli strumenti di tutela e della pianificazione	Elaborato di progetto	BG-E-94700-r01	12/01/2023

## **2. In merito alla richiesta di proroga**

- Il Proponente richiede di prorogare la validità del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n. 0000089 del 07/04/2017, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), per il protrarsi dei tempi di istruttoria legati al mancato ottenimento dell'atto d'intesa con la Regione Lombardia, richiesto a seguito di istanza prot. 928/RC del 04/10/2012 indirizzata all'ex Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche – Divisione VII, avente ad oggetto la richiesta di ampliamento della capacità di stoccaggio ai sensi dell'art.13, comma 1 lettera b) del D.M. 04/02/2011 e la richiesta di modifica del programma lavori ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.M. 04/02/2011.

## **3. In merito al progetto**

- Gli impianti della Concessione Ripalta Stoccaggio (Cremona) comprimono e stoccano il gas naturale, proveniente dalla rete di trasporto nazionale della società Snam Rete Gas (SRG), nel giacimento di stoccaggio e successivamente lo immettono, previo trattamento, nella stessa rete, quando richiesto dai clienti, con utilizzo di due differenti sistemi impiantistici.

D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali

- Attualmente, lo stoccaggio del gas viene effettuato mediante le infrastrutture dell'impianto di compressione gas, ubicato in Comune di Ripalta Cremasca, mentre il conferimento a SRG del gas opportunamente disidratato è effettuato mediante le infrastrutture dell'impianto di trattamento
- ubicato nel Comune di Ripalta Guerina; la localizzazione delle aree che ospitano le apparecchiature di processo e di servizio necessarie alle attività di compressione e trattamento, unitamente a quella dei cluster pozzi è visualizzata in Figura 1.



**Figura 1.** Principali infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio nella situazione impiantistica attuale (base: Google Earth): (1) impianto (area) di compressione; (2) attuale impianto (area) di trattamento; (3) aree Snam Rete Gas; (4) cluster A; (5) cluster C; (6) cluster B; (7) cluster D.

- L'attuale capacità massima di esercizio dell'impianto di trattamento è limitata a  $24 \text{ Msm}^3/\text{g}$  (4 colonne "piccole" da  $3 \text{ Msm}^3/\text{g}$  e 2 colonne "grandi" da  $6 \text{ Msm}^3/\text{g}$ ; 80% della potenzialità massima di progetto degli impianti); questo assetto transitorio è idoneo ad operare in condizioni di sovrappressione, fino alla piena operatività del nuovo impianto di trattamento avente capacità massima pari a  $35 \text{ Msm}^3/\text{g}$ .
- La realizzazione di un nuovo impianto di trattamento gas, che renderebbe disponibili per l'utenza  $35 \text{ Msm}^3/\text{g}$ , corrisponde ad un incremento di circa il 17% rispetto all'attuale capacità massima giornaliera di trattamento.
- La realizzazione di un nuovo impianto di trattamento gas, in alternativa al potenziamento di quello esistente, permetterà di mantenere disponibile, durante i lavori di costruzione, il *working gas* stoccato anche associato all'esercizio in sovrappressione. Inoltre, la sua localizzazione internamente all'attuale area STOGIT dell'impianto di compressione, in territorio del Comune di Ripalta Cremasca, non comporterà acquisizione di nuove aree con modifiche alla loro destinazione d'uso.
- L'incremento della capacità erogativa di punta, non funzionale all'esercizio in sovrappressione, ma a questo operativamente complementare, richiede inoltre la perforazione di quattro nuovi pozzi di iniezione/erogazione (Ripalta 64dir, 65Or, 66Or e 67Or), nonché la realizzazione di alcuni interventi complementari essenzialmente riferibili alla posa di nuove condotte di collegamento cluster-nuovi

*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

pozzi e cluster-nuovo impianto di trattamento ed all'adeguamento tecnologico degli impianti nelle aree cluster. Verranno inoltre realizzate alcune *facilities* nell'area dell'impianto di compressione, funzionali ad una gestione integrata delle aree trattamento e compressione.

- Con riferimento ai cicli di stoccaggio 2009/2010 e 2010/2011, la Concessione Ripalta Stoccaggio, è stata funzionante, su autorizzazione di UNMIG e del Ministero Sviluppo Economico (MSE), in regime di sperimentazione fino ad una pressione massima ( $P_{max}$ ) pari al 110% della pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_i$ ), fatto salvo il rispetto di alcune prescrizioni, tra cui il non superamento nella fase di esercizio della pressione di 178,6 bar nelle *flow-lines* di superficie.
- L'analisi e l'interpretazione dei dati acquisiti durante l'attività di ricostruzione del giacimento in condizioni di esercizio sperimentale in sovrappressione – cicli 2009/2010 e 2010/2011 – relativamente ai valori di saturazione in gas/acqua in pozzi appositamente attrezzati ed alle variazioni altimetriche attraverso livellazioni e immagini RadarSat, hanno confermato che le operazioni di stoccaggio in suddette condizioni dinamiche non abbiano comportato criticità per l'ambiente esterno conseguenti alla gestione del campo. Nelle condizioni indicate, l'esercizio della concessione in condizione  $P_{max}=1,10P_i$  comporta un maggiore stoccaggio di *working gas* pari a circa  $360 \times 10^6 \text{ Sm}^3/\text{a}$ , corrispondente ad un incremento del 22,5% della capacità di stoccaggio rispetto a quella in condizione di pressione statica di fondo pari a quella originaria di giacimento ( $P_{max} = P_i$ ). Il Proponente dichiara che non intende apportare modifiche al progetto presentato ed approvato.

#### **4. In merito al quadro prescrittivo del DM n. 0000089 del 07/04/2017**

- Il Proponente presenta il quadro aggiornato dello stato di avanzamento delle prescrizioni contenute del DM citato, in particolare per le 12 prescrizioni attribuibili alla Commissione di Valutazione dell'Impatto Ambientale e per le 3 prescrizioni impartite dall'allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo come di seguito riportato:

*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

N.	SINTESI PRESCRIZIONE	Tempistica attuazione	STATO AVANZAMENTO (attività eseguite, in corso e da fare)	Tempistica verifica
A1)	Rete di monitoraggio microsismico in grado di determinare la massima accelerazione del suolo provocata da un terremoto ed in grado di ubicare i sismi fino a Magnitudo 0,9; a tale rete dovrà essere associato un sistema di riconoscimento ed ubicazione degli eventi, anche tramite le forme d'onda, tale da consentire una valutazione in tempo breve (max 72 ore) della microsismicità per l'individuazione dell'eventuale sismicità indotta dallo stoccaggio. Con tale rete dovrà essere realizzato, per i nuovi progetti, un monitoraggio della durata di almeno 1 anno consecutivo prima dell'avvio dello stoccaggio al fine di determinare la microsismicità locale ante-operam. La rete dovrà coprire tutta la proiezione in superficie del giacimento e registrare sismi in un raggio di almeno 5 km dal fondo pozzo. Qualora la sismicità sia uguale o maggiore a M 2.2 dovrà essere riportata a valori inferiori informando ISPRA, Regione e MATTM.	1 anno Ante-Operam ed In Operam	La rete di monitoraggio microsismico di superficie è attiva dal 2018 ed è attualmente costituita da 4 stazioni. E' in corso l'implementazione della rete ed il suo adeguamento in funzione degli esiti della sperimentazione degli Indizzi e Linee Guida per i Monitoraggi effettuata sul campo di Minerbio (Protocollo Operativo sottoscritto con MISE e Regione Emilia-Romagna). A fronte delle implementazioni pianificate la rete soddisferà i requisiti tecnici richiesti nella prescrizione A1).	Post Operam
A2)	Per verificare interferenze del gas sulla falda dovranno essere installati piezometri, anche in prossimità del pozzo Ripalta 10. Ubicazione e parametri da concordare con ARPA	In Operam	Attività da realizzare a seguito approvazione definitiva del progetto	Post Operam
A3)	Monitoraggio in pozzo consistente di geofoni triassiali e di inclinometri per il controllo geodetico della variazione di inclinazione della formazione in esame, integrati in una serie di moduli strumentali distanziati di alcune decine di metri e posti lungo la parte inferiore del pozzo (sotto, dentro e sopra i livelli di stoccaggio)	In Operam	E' stata predisposta la strumentazione nel pozzo Ripalta 63 e verificata la funzionalità. Tale monitoraggio è quindi disponibile in caso di ottenimento dell'autorizzazione definitiva all'esercizio del campo in sovrappressione.	Post Operam
A4)	Il modello geologico dovrà essere aggiornato con un modello tridimensionale termo-fluido-dinamico del flusso polifasico-policomponente reattivo nelle rocce eterogenee porose, fratturate/fagliate ed elastiche sia a pressione originaria che in sovrappressione. In particolare il modello dovrà essere utile ad identificare e monitorare le possibili vie di fuga del gas.	Ante Operam	Attività conclusa - Verifica ottemperanza MATTM Decreto 194 del 18.04.2018	Ante Operam
A5)	Il mascheramento dell'area della centrale dovrà essere attuato con una idonea architettura vegetale, adeguata al paesaggio esistente, utilizzando specie arboree ed arbustive autoctone	n.d.	Attività da realizzare a seguito approvazione definitiva del progetto	Post Operam
A6)	Il monitoraggio delle polveri (PM10 e PTS) dovrà essere predisposto in accordo con ARPA e le stazioni dovranno misurare, in fase di esercizio, anche MOx, O3, CO e NMVOC per le emissioni dei compressori	Concordare con ARPA prima dell'esercizio	Attività da realizzare a seguito approvazione definitiva del progetto	Post Operam
A7)	Entro un anno (primo ciclo) dall'esercizio dovrà essere presentata ad ARPA e MATTM una relazione aggiornata sulla valutazione delle emissioni sia fuggitive che puntuali del gas	Post Operam	Attività da realizzare a seguito approvazione definitiva del progetto	Post Operam
A8)	Per verificare il rispetto del criterio differenziale sui recettori R3, R4 e R12 notturno, dovrà essere effettuata una specifica campagna di monitoraggio acustico in sovrappressione. Da concordare con ARPA	In Operam	Attività da realizzare a seguito approvazione definitiva del progetto	Post Operam
A9)	a) a seguito monitoraggio microsismico di almeno 2 anni potranno essere ridefinite le caratteristiche della rete b) il monitoraggio microsismico dovrà continuare per l'intera vita dello stoccaggio e per un ulteriore periodo da definire	Post Operam	1) La rete microsismica di superficie è attiva dal 2018 ed è attualmente costituita da 4 stazioni. E' in corso l'implementazione della rete ed il suo adeguamento in funzione degli esiti della sperimentazione degli Indizzi e Linee Guida per i Monitoraggi effettuata sul campo di Minerbio (Protocollo Operativo sottoscritto con MISE e Regione Emilia-Romagna). 2) In caso di autorizzazione definitiva all'esercizio del campo in sovrappressione, la rete sarà mantenuta attiva per i tempi previsti dalla prescrizione A9).	Post Operam
A10)	Il rilievo della deformazione del suolo dovrà essere fatto tramite analisi interferometrica dei dati satellitari radar. I rilievi dovranno essere calibrati con dati GPS per una superficie almeno doppia del giacimento. Dovranno essere fornite sia le mappe di deformazione verticale che quelle di deformazione E-O e dove possibili quelle N-S, interessando anche i periodi intermedi del ciclo di stoccaggio.	In Operam	Il monitoraggio dei movimenti del suolo è attivo con la tecnica dell'interferometria SAR dal 2003 e con sistema CGPS dal 2016.	Post Operam
A11)	Effettuare l'acquisizione in continuo dei dati termodinamici di testa e fondo pozzo, in corrispondenza di uno o più pozzi significativi ai fini della valutazione dei fluidi e acquifero di fondo. Operazione effettuata anche attraverso la discesa di memory-gauges in pozzo	In Operam	L'acquisizione dei dati termodinamici di testa e fondo pozzo viene realizzata in continuo tramite l'utilizzo di DPTT e la discesa di memory gauges. In caso di ottenimento dell'autorizzazione definitiva all'esercizio del campo in sovrappressione verranno acquisite le misure di saturazione in gas-acqua in giacimento.	Post Operam
A12)	Con supervisione Regione rendere pubblici ai Comuni interessati i dati del monitoraggio microsismico	In Operam	E' in corso la predisposizione di un sito web pubblico per la pubblicazione degli esiti del monitoraggio.	Post Operam
B1)	I lavori di scavo dovranno avvenire con l'assistenza di una ditta specializzata in ricerche archeologiche	In Operam	Attività da realizzare a seguito approvazione definitiva del progetto	In Operam
B2)	Eventuali rinvenimenti a carattere archeologico dovranno essere indagati in maniera esaustiva	In Operam	Attività da realizzare a seguito approvazione definitiva del progetto	In Operam
B3)	La data d'inizio dei lavori dovranno essere comunicati alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia	Ante Operam	Attività da realizzare a seguito approvazione definitiva del progetto	Ante Operam

## 5. In merito al quadro normativo e programmatico

### 5.1 Procedura di VIA

- Per quanto riguarda la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'intervento in oggetto rientra tra i progetti di cui all'Allegato II della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. – punto 17: “Stoccaggio di gas combustibile e di CO<sub>2</sub> in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi”. Tale classificazione rimane invariata rispetto anche agli ultimi provvedimenti legislativi entrati in vigore:
  - o D.Lgs n.104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”.
  - o Legge n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”. Apporta modifiche al procedimento di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) disciplinato dagli articoli 19 e 20 del D.Lgs. 152/2006 con l'obiettivo di semplificare e accelerare alcuni passaggi procedurali.
  - o A livello regionale la legge di riferimento è la n. 5 del 02/02/2010: “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”; modificata ed integrata dalla successiva L.R. n. 36 del 12 dicembre 2017 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017...”

*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

- Il quadro delineato indica l'assenza di variazioni dell'iter di procedura VIA rispetto alla condizione originaria del progetto per il quale è già stato espresso provvedimento di compatibilità ambientale.

## **5.2 Rifiuti**

- L'attuale riferimento normativo per la gestione dei rifiuti è il D.Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii. La Parte IV del decreto "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" regola, negli artt. 177-238, la gestione dei rifiuti. La Parte IV è stata oggetto negli anni di numerose modifiche ed integrazioni, tra le quali, le principali si sono attuate con i seguenti provvedimenti legislativi:

- o D.Lgs n.4/2008 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*";
- o D.Lgs 205/2010 "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti*", il Decreto modifica ed integra numerosi articoli della Parte IV del D.lgs 152/2006;
- o D.Lgs n. 117/2008 "*Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE*";
- o D.Lgs n. 116/2020 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";
- o Legge n. 108/2021 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- o L.R. 26/2003 "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*". Negli anni, sino al 2021, sono state apportate numerose modifiche ed integrazioni,

talvolta marginali e talvolta più sostanziali, con l'emanazione di leggi regionali finalizzate alla semplificazione e all'attuazione della programmazione economico-finanziaria;

- o D.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014 con cui la regione ha approvato il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma Regionale delle Aree Inquinata (PRB). Con D.G.R. n. 7860 del 12 febbraio 2018 sono state aggiornate le norme tecniche di attuazione del Programma Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) recependo le disposizioni dei nuovi "*Programma di Tutela e uso delle Acque (PTUA)*" e "*Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)*".
- L'evoluzione della normativa di riferimento sui rifiuti descritta non ha apportato variazioni di rilievo rispetto al SIA presentato dove sono descritte le diverse tipologie di rifiuti solidi e reflui, le modalità di stoccaggio e smaltimento che si producono nell'esercizio della concessione con l'ampliamento capacità di stoccaggio ed opere connesse.

## **5.3 Qualità acque superficiali e disciplina degli scarichi**

- La normativa che regola il controllo della qualità delle acque superficiali e gli scarichi analizzata dal Proponente onde verificare eventuali variazioni è risultata la seguente:
  - o Il D.Lgs. n. 152/06 "*Norma in materia ambientale*" e s.m.i., rappresenta l'attuale testo di riferimento normativo nazionale. In particolare, è di interesse la Parte III (Norme in



*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche).

- In attuazione di quanto disposto dall'art.75 comma 4 del D.Lgs.152/06 è stato redatto il DM 131/08 "Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La Legge 25 febbraio 2010, n. 36 ha poi modificato la disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue della parte terza del D.Lgs. 152/2006.
  - Il D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 riporta "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque". Il D.Lgs., in vigore dal 4 gennaio 2011, ha modificato parte del Capo I e dell'Allegato I della Parte III e del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
  - Il DM/MATTM n. 56/2009, riporta "Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'art. 75, c. 3, del D.Lgs. medesimo".
  - Il DM/MATTM n. 260/2010 introduce i criteri aggiornati per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei e sostituisce integralmente l'allegato I alla parte III del D.Lgs. 152/06, modificando in particolare il punto "Classificazione e presentazione dello stato ecologico", per renderlo conforme agli obblighi comunitari, attraverso l'inserimento di criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici.
- A livello regionale le principali disposizioni sulla disciplina degli scarichi sono disciplinate ai sensi dei seguenti regolamenti:
- Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n. 6 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).
  - Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4. "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26".
  - Il Piano di Tutela e uso delle Acque (PTUA 2016). È lo strumento per regolamentare le risorse idriche in Lombardia attraverso la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque. La legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 individua le modalità di approvazione del PTA previsto dalla normativa nazionale. Il PTUA è formato da: Atto di Indirizzo, approvato dal Consiglio regionale, che contiene gli indirizzi strategici regionali in tema di pianificazione delle risorse idriche, e Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato dalla Giunta regionale, che costituisce, di fatto, il

*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

documento di pianificazione e programmazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Il PTUA 2016 è stato approvato con DGR n. 6990 del 31 luglio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 36, Serie Ordinaria, del 4 settembre 2017.

- Il quadro normativo riportato dal Proponente sulla disciplina degli scarichi e qualità delle acque non comporta variazioni che possano modificare il giudizio di compatibilità ambientale già espresso con il rilascio del Decreto VIA n. 89 del 07/04/2017.

#### **5.4 Qualità dell'aria ed emissioni atmosfera**

- Il quadro normativo di questa componente ambientale si è evoluto attraverso i seguenti provvedimenti il cui campo di applicazione è stato oggetto di verifica da parte del Proponente:

- o D.Lgs 102/2020 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”. Il decreto è entrato in vigore il 28 agosto 2020, introduce il comma 7-bis all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006. Tra le disposizioni, reca modifiche riguardo ai provvedimenti di autorizzazione per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera pericolose secondo l'elenco delle sostanze e miscele citato al comma 7-bis del D.lgs. 152/2006, (sostanze chimiche REACH : H340, H350, H360 - Regolamento CE n.1907/2006).

- o D.Lgs n .81 del 30 maggio 2018 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE”. Il Decreto risulta di particolare

importanza per le novità introdotte: prevede un percorso di riduzione progressiva delle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e di particolato fine (PM<sub>2,5</sub>) su due orizzonti temporali (periodo 2020-2029 e dal 2030) rispetto ad un anno preso come riferimento, ossia il 2005.

- o D.Lgs 46/2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Il Decreto introduce numerose modifiche sostanziali alle precedenti Direttive in materia di prevenzione dell'inquinamento dovuto alle attività industriali.

- La normativa comunitaria è intervenuta armonizzando il sistema di gestione integrata delle emissioni in atmosfera, nelle acque e nel suolo, al fine di evitare che approcci distinti nella disciplina delle emissioni impattanti, favoriscano il trasferimento dell'inquinamento da una matrice ambientale all'altra. Il D.Lgs 46/2014 riscrive sostanzialmente il Titolo III bis della Parte II che disciplina l'autorizzazione integrata ambientale AIA; in particolare:

- o D.Lgs. 155/10 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2010. A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo (30 settembre 2010) sono abrogati, tra gli altri: il D.Lgs n. 351/99, il DPCM n.30/83 ed il decreto del

*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

Ministro dell'ambiente 2 aprile 2002, n. 60. Il Decreto n. 155/2010 ha introdotto importanti novità nell'ambito del complesso quadro normativo in materia di qualità dell'aria in ambiente, mettendo in campo nuovi strumenti per monitorare e quindi riportare sotto controllo l'inquinamento atmosferico. Oltre a fornire una metodologia di riferimento per la suddivisione delle zone (zonizzazione) del territorio italiano, sostanzialmente corrispondenti ai confini regionale. Il decreto in seguito è stato modificato ed integrato ai sensi dei seguenti atti normativi: D.Lgs. n. 250 del 24 dicembre 2012, Decreto n. 33 del 26 gennaio 2017.

- A livello regionale la principale normativa di riferimento è la L.R. 11 dicembre 2006, N. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente". La Legge negli anni è stata oggetto di diverse modifiche ed integrazioni mantenendo sostanzialmente l'impianto originario dei contenuti (le ultime modifiche sono state introdotte a seguito della L.R. 7 agosto 2020 , n. 18, che apporta modifiche agli artt. 5 e 27, e della L.R. 27 novembre 2020 , n. 22 che apporta modifiche agli artt. 2 e 13).
  - D.G.R. 21 dicembre 2020 - n. XI/4107 recante "Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 Legge di Semplificazione 2020. Sono stati aggiornati gli indirizzi regionali sulle procedure e le modalità di presentazione delle istanze di riesame delle A.I.A. al fine di allinearli con le previsioni normative vigenti tenendo conto delle ulteriori esperienze maturate dalle Autorità Competenti (AACC) nello svolgimento delle funzioni amministrative in materia di AIA.
- 
- Il Piano Regionale Interventi qualità dell'Aria (PRIA) ha come obiettivo strategico raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente. In particolare, gli obiettivi della pianificazione e programmazione regionale per la qualità dell'aria sono rientrare nei valori limite nelle zone e negli agglomerati ove il livello di uno o più inquinanti superi tali riferimenti, e preservare da peggioramenti nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti siano stabilmente al di sotto dei valori limite. Nella seduta del 6 settembre 2013, con Delibera n. 593, la Giunta Regionale ha approvato definitivamente il PRIA. Con delibera n. 6438 del 3.4.2017 si è infine dato avvio al procedimento per l'aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), ai sensi degli artt. 9 e 11 del D.Lgs.155/2010 e, contestualmente, avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
  - Dall'analisi sull'aggiornamento del quadro normativo effettuata dal Proponente si evince che non sussistono modificazioni rispetto a quanto già considerato nello SIA e nelle integrazioni successive (Richiesta MATTM del 14.10.2013 - PROT. DVA-2013-0023240) finalizzate alla valutazione di compatibilità ambientale del progetto. La Concessione Ripalta è inoltre dotata di un monitoraggio continuo delle emissioni nell'ambiente esterno nelle diverse condizioni di funzionamento dell'impianto. Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni in atmosfera (S.M.E.) è strutturato

*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

secondo le prescrizioni AIA Regione Lombardia, Decreto n. 5262 22/05/2007 e Decreto di Rinnovo n. 783 del 18/06/2013 rilasciato dalla Provincia di Cremona.

### **5.5 Emissioni Acustiche**

- Il quadro normativo sulle emissioni acustiche si è aggiornato ai sensi dei seguenti provvedimenti:
  - o D.Lgs n. 41 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”. Il Decreto Legislativo, in virtù della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea” - Legge europea 2013-bis, all'art. 19 c. 1 delega il Governo ad armonizzare la normativa nazionale di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Attuazione Direttiva 2000/14/CE).
  - o D.Lgs n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.” Il Decreto Legislativo delega il Governo ad armonizzare la normativa nazionale sull'inquinamento acustico in particolare la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 "Determinazione e alla gestione del rumore ambientale".
- In attuazione della Legge n. 447/1995, articoli 4 e 8, e della L.R. n.13/2001, la Giunta Regionale ha emanato, nella seduta dell'8 marzo 2002 con la deliberazione n. VII/8313, il documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico". La Documentazione di previsione di impatto acustico è stata in seguito aggiornata e modificata parzialmente da altri provvedimenti specifici per categoria di attività (D.G.R. n. X/1217 del 10 gennaio 2014 e D.G.R. n. X/7477 del 4 dicembre 2017). Il quadro normativo descritto e l'invarianza delle caratteristiche del progetto, non indicano significativi cambiamenti rispetto a quanto descritto nel SIA originario.

### **5.6 Vincoli Aree Protette**

Il quadro normativo si è sviluppato secondo i seguenti provvedimenti principali:

- o Direttiva 2009/147/CE “Conservazione degli uccelli selvatici”.
- o Direttiva 97/62/CE “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” e s.m.i..
- o Legge 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” – testo coordinato (aggiornato al D.L. 262/2006) e al DPR 16 aprile 2013 “Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
- o Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

- L.R. 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”.
  - L.R. 17 novembre 2016, n. 28 e s.m.i. “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio” La finalità della legge è quella di ridurre il numero dei soggetti gestori di aree protette. Una razionalizzazione degli strumenti di pianificazione e gestione e un accrescimento delle capacità gestionali attraverso l'individuazione dei i Parchi Regionali quali soggetti principali di riferimento.
  - D.G.R. 8 febbraio 2017 - n. X/6204. Approvazione delle “Linee guida per la predisposizione della proposta di ambiti territoriali ecosistemici ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 28/2016”.
  - D.G.R. 29 marzo 2021 - n. XI/4488 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome”. Vengono fornite le nuove Linee Guida regionali per la valutazione di incidenza VInCA per le potenziali interferenze fra interventi e aree protette Rete Natura 2000.
  - Costituzione della Repubblica Italiana: in data 8 febbraio 2022 l'Aula della Camera ha approvato il disegno di legge che chiedeva la modifica dell'art. 9 e 41 della Costituzione. La Carta costituzionale italiana oggi dichiara di tutelare l'ambiente, gli ecosistemi e la biodiversità. In particolare, ad essere modificato è stato l'art. 9, a cui è stato aggiunto il comma 3 che recita: “Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni...”.
- Il Proponente riporta che l'evoluzione della normativa per le aree protette dimostra l'assenza di variazioni rispetto alle condizioni originarie già descritte nel SIA.

## **6. In merito al quadro di riferimento normativo in materia energetica**

- Rispetto al quadro di riferimento normativo in ambito energetico il Proponente ha verificato l'impatto dei seguenti piani/progetti:
- L'ottavo PAA (proposta n. COM(2020)652), presentata il 14 ottobre 2020 dalla Commissione Europea), sancisce l'impegno degli Stati membri e del Parlamento nell'azione per l'ambiente e il clima fino al 2030, guidati da una visione a lungo termine per il 2050 di benessere per tutti. L'ottavo PAA concordato si basa sul Green Deal europeo e mira ad accelerare la transizione verde in modo equo e inclusivo, con l'obiettivo a lungo termine per il 2050 di "vivere bene nei limiti del pianeta", già sancito nel settimo PAA.

*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

- LIFE 2021-2027. Il Programma per l'ambiente e l'azione per il clima LIFE 2021-2027 è stato approvato il 17 maggio 2021 dal Parlamento e Consiglio Europeo. L'obiettivo generale del Programma LIFE 2021-2027 consiste nel contribuire al passaggio a un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici al fine di tutelare, ripristinare e migliorare la qualità delle risorse naturali dell'UE, compresi l'aria, l'acqua e il suolo e di interrompere o invertire il processo di perdita della biodiversità, nonché contrastare il degrado degli ecosistemi, anche mediante il sostegno all'attuazione e alla gestione della rete Natura 2000, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile.
  - Direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Le modifiche introdotte, rispetto alla disciplina vigente, mirano, tra l'altro, ad assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i Paesi terzi. L'obiettivo è di rafforzare il mercato interno del gas naturale nell'Unione Europea, garantire coerenza del quadro giuridico e, soprattutto, evitare distorsioni della concorrenza e ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento del gas.
  - Direttiva 2010/75/UE, anche conosciuta come direttiva IED (*Industrial Emissions Directive*; direttiva sull'emissioni industriali), ha abrogato la direttiva IPPC a partire dal 7 gennaio 2014 e, a partire dal 1 gennaio 2016 sostituisce anche alla direttiva 2001/80/CE relativa ai limiti delle emissioni di particolari inquinanti emessi dagli impianti di combustione. La direttiva IED definisce gli obblighi ambientali che devono essere rispettati da qualsiasi tipo di impianto industriale appartenente ad una delle categorie elencate nell'Allegato I della stessa. Tra gli obblighi, oltre a quello di applicare tutte le misure possibili per la limitazione dell'impatto ambientale, vi è anche quello relativo all'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, indicate con l'acronimo BAT (*Best Available Techniques*; migliori tecniche disponibili) Il recepimento in Italia della direttiva IED è avvenuto con l'emanazione del D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 modifica e integra il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 anche noto come testo unico ambientale.
  - Legge Europea sul Clima "Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999". La proposta di regolamento è stata presentata il 4 marzo 2020 e l'iter di adozione si è recentemente concluso. Il Regolamento 2021/2119/UE ha formalmente sancito l'obiettivo della neutralità climatica al 2050 e il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 che consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas ad effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55%.
- Il Proponente riporta che l'esercizio in sovrappressione della Concessione Ripalta Stoccaggio risulta in sintonia con lo spirito ed i dettami delle direttive europee, piani e/o progetti in precedenza elencati.

## **7. In merito ai Piani Nazionali su Energia e Ambiente**

- In merito alle politiche relative a piani nazionali su energia e ambiente il Proponente ha verificato l'evoluzione della seguente normativa per il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica:

*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

- D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017, il piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico. La SEN2017 è il risultato di un processo articolato e condiviso durato un anno che ha coinvolto, sin dalla fase istruttoria, gli organismi pubblici operanti sull'energia, gli operatori delle reti di trasporto di elettricità e gas e qualificati esperti del settore energetico.
  - Il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per gli anni 2021-2030 è stato predisposto dal MISE, con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero della mobilità sostenibile). Il PNIEC è stato adottato in attuazione del Regolamento 2018/1999/UE. Una prima proposta di Piano è stata inviata alla Commissione in data 8 gennaio 2019 e su essa sono state condotte consultazioni istituzionali e pubbliche, con l'invio ai Presidenti di Camera e Senato, al Ministero per gli affari regionali e le autonomie e all'ARERA. La Commissione Europea nel giugno del 2019, sulla base della prima proposta italiana del PNIEC, ha inviato all'Italia raccomandazioni sulla necessità di rivedere gli obiettivi nel piano. L'Italia ha quindi riscritto il Piano aggiornato e lo ha trasmesso alla Commissione Europea a dicembre 2019 che lo ha adottato in via definitiva. In Italia il testo definitivo del Piano è stato pubblicato a gennaio 2020.
  - La neutralità climatica nell'UE entro il 2050 e l'obiettivo intermedio di riduzione netta di almeno il 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 hanno costituito il riferimento per l'elaborazione degli investimenti e delle riforme in materia di Transizione verde contenuti nei Piani nazionali di ripresa e resilienza, figurando tra i principi fondamentali base enunciati dalla Commissione UE nella Strategia annuale della Crescita sostenibile - SNCS 2021 (COM(2020) 575 *final*). Il Piano nazionale italiano di ripresa e resilienza profila, dunque, un futuro aggiornamento degli obiettivi sia del Piano Nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC) e della Strategia di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, per riflettere i mutamenti nel frattempo intervenuti in sede europea.
  - Il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) ha adottato il Piano per la transizione ecologica (PTE) che fornisce un quadro delle politiche ambientali ed energetiche che integra gli obiettivi già delineati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Sul Piano per la transizione ecologica (PTE), l'VIII Commissione Ambiente della Camera ha espresso, in data 15 dicembre 2021, parere favorevole. Il Documento indica un nuovo obiettivo nazionale di riduzioni delle emissioni climalteranti al 2030. Di interesse le valutazioni del MiTE in merito al gas naturale ritenuto una fonte di energia di transizione fondamentale per il processo di rinnovamento del sistema energetico e che contribuisce alla riduzione e contenimento delle emissioni dovute al carbone.
- Tenendo conto di quanto sopra riportato il Proponente riporta che l'esercizio in sovrappressione della Concessione Ripalta Stoccaggio risulterebbe coerente con i contenuti dei piani nazionali di programmazione sull'energia e sull'ambiente, soprattutto per quel che riguarda l'obiettivo di incentivare l'impiego di fonti combustibili a basse emissioni e il ruolo del gas metano quale fonte di energia di transizione fondamentale per il processo di rinnovamento del sistema energetico.
  - Anche considerando i decreti ministeriali e la disciplina nazionale relativa allo stoccaggio di gas (D.Lgs n. 46 del 1 giugno 2020; D.Lgs n. 14 del 2/02/2021; D.Lgs. n. 14/2021) non appaiono essere presenti elementi normativi ostativi allo sviluppo del progetto in oggetto.

*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

- I riferimenti normativi a scala regionale sono dati da Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), approvato in fase finale con D.G.R. n. 3706 del 12 giugno 2015, e dal Programma Regionale Energia, Ambiente e Clima (PREAC) per il quale con D.C.R. 1445 del 24/11/2020 è stato approvato l'atto di indirizzo e con decreto n. 11027 del 9/08/2021 sono stati individuati i soggetti competenti per la partecipazione alla procedura di VAS. Vi è inoltre il SIRENA20 (Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente) quale strumento necessario al monitoraggio della efficienza e della sostenibilità del sistema energetico regionale, con riferimento anche ai gas climalteranti. Anche in questo caso non sono stati ravvisati elementi normativi ostativi allo sviluppo del progetto.

#### **8. In merito al quadro ambientale di RETE NATURA 2000 (direttiva 92/43/CEE Habitat)**

- Nell'area di studio rimangono invariate le valutazioni già trasmesse in ambito dell'iter per il rilascio del Decreto di VIA, con particolare riferimento alle conclusioni in merito alla Studio di Incidenza Ambientale per le aree afferenti alla Rete Natura 2000 "ZPS IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud" e SIC IT2090008 "La Zerbaglia", site a circa 4 km di distanza, in linea d'aria, rispetto alle infrastrutture esistenti e di progetto della Concessione Ripalta. Non sono infatti intervenute variazioni progettuali e dall'analisi di raffronto effettuata non sono emerse nuove aree o modifiche delle perimetrazioni degli ambiti di interesse naturalistico afferenti alla Rete Natura 2000.

#### **8. In merito agli strumenti di governo del territorio**

- La normativa a livello nazionale e regionale è data dal D.Lgs 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Codice Urbani). Il Proponente ha proceduto pertanto al raffronto fra le valutazioni originarie trasmesse nello SIA, e la condizione attuale del territorio tutelato paesaggisticamente per stabilire se sono subentrate nuove condizioni di interferenziali, in particolare tenendo conto di:
  - Art. 142 comma 1, lettera c). Fiumi, torrenti, corsi d'acqua, e relative sponde, o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna. Sono riconfermate le valutazioni già trasmesse in ambito dello SIA per cui l'unica infrastruttura della Concessione che ricade nella fascia di 150 m di rispetto del Fiume Serio, è il Pozzo n. 10 sito nel Comune di Ripalta Guerina. L'area afferente al Pozzo 10, in relazione al progetto di sovrappressione ( $P_{max}=1,10P_i$ ) e del nuovo impianto di Trattamento, non sarà oggetto di alcuna trasformazione territoriale rispetto alla condizione attuale.
  - Art. 142, comma 1, lett. f). Parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi. L'analisi territoriale evidenzia l'assenza di variazioni della perimetrazione del Parco Regionale del fiume Serio, istituito con L.R. del 1 giugno 1985, n° 70 e dotato di Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) aggiornato in data 11/12/2015 alla 4° variante approvata con D.G.R. X/4428 del 30/11/2015. Si riconfermano di conseguenza le stesse valutazioni già analizzate in ambito del rilascio del Provvedimento di VIA. Si ricorda che le infrastrutture della Concessione che ricadono all'interno del Parco Regionale del Serio sono:



*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

- Cluster C e l'Area Pozzi Ripalta 61OR e 27OR esistenti che comprende anche i pozzi in progetto Ripalta 66OR e 67OR (Comune di Ripalta Cremasca);
  - Cluster B, Cluster D e pozzi isolati 10 e 23 (infrastrutture ricadenti nel Comune di Ripalta Guerina);
  - Pozzo isolato Ripalta 9, (Comune di Ripalta Arpina).
- Non si rilevano variazioni formali fra ambito tutelato relativo all'area del Parco Regionale del fiume Serio e la collocazione delle infrastrutture della Concessione, sia esistenti sia in progetto, già valutate in ambito del provvedimento di VIA vigente.
- Considerato inoltre che non sono intervenute variazioni progettuali e che dell'analisi di raffronto effettuata non sono emerse nuove aree di interesse paesaggistico, disciplinate ai sensi D.Lgs 42/2004 e s.m.i., si escludono nuove condizioni interferenziali rispetto a quanto già esaminato.
- A livello regionale il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale Regionale (PTR) con deliberazione del 19/01/2010, n. 951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010. Il PTR costituisce il quadro di riferimento per l'assetto armonico della disciplina territoriale della Lombardia, e, più specificamente, per un'equilibrata impostazione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). In questo contesto il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell'art. 19 della L.R. n. 12 del 2005, ha natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Decreto legislativo n. 42 del 2004) e recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001. Il PTR viene aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), oppure con il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR). Si rilevano a questo proposito:
- D.C.R. n. 411 del 19/12/2018 con cui il Piano Territoriale Regionale è stato integrato ai sensi della L.R. n. 31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo. L'integrazione è stata approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018 e ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11. I PGT comunali, e relative varianti adottate successivamente al 13 marzo 2019, devono risultare coerenti con criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo;
  - D.C.R. n. 2064 del 24 novembre 2021. A seguito del primo monitoraggio del consumo di suolo, sviluppato nel biennio 2019-2020, è stato approvato dal Consiglio regionale l'Aggiornamento 2021 dell'integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31 del 2014, con D.C.R. n. 2064 del 24 novembre 2021 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 49 del 7 dicembre 2021), attraverso l'Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR 2021).
- A fronte delle nuove esigenze di governo del territorio emerse negli ultimi anni, Regione Lombardia ha dato avvio a un percorso di revisione del PTR e del PPR (Piano Paesaggistico Regionale) con i seguenti strumenti normativi:
- D.G.R. n. 367 del 4 luglio 2013, Regione Lombardia ha dato avvio al percorso di revisione del Piano Territoriale Regionale;


*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

- D.G.R. n. 937 del 14 novembre 2013 la Giunta regionale ha dato avvio al procedimento di approvazione della variante finalizzata alla revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR) e della relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
  - D.G.R. n. 2131 dell'11 luglio 2014 la Giunta regionale ha approvato il Documento preliminare riguardante la variante di revisione del Piano Territoriale Regionale comprensivo del Piano Paesaggistico Regionale e il relativo Rapporto preliminare VAS;
  - D.C.R. n. 2137 del 2 dicembre 2021 il Consiglio regionale ha adottato la variante finalizzata alla revisione generale del Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo del Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP).
- Sulla base dei contenuti degli obiettivi del PTR non sono state riscontrate argomentazioni contrarie alle finalità del progetto di sovrappressione della Concessione di Ripalta e alla realizzazione del nuovo impianto di Trattamento.
- Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell'art. 19 della l.r. n. 12 del 2005 per il governo del territorio, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.Lgs. n. 42 del 2004). Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela. Il Piano Paesaggistico Regionale (passa da PTPR a PPR) diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. Pertanto, il PTR approvato con D.C.R. 19 gennaio 2010, n. 951 implementa l'aggiornamento specifico del PPR che è attualmente in vigore. Analogamente sia il procedimento di aggiornamento del PTR ai sensi della L.R. n. 31 del 2014 (riduzione del consumo di suolo corso) sia la revisione in corso del PTR (adozione della variante con D.C.R. n. 2137 del 2 dicembre 2021) integrano il PPR attraverso il Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP). Confrontando il Piano Paesistico Regionale, e le successive integrazioni del 2014, con l'ambito territoriale in cui è prevista la realizzazione degli interventi in progetto per la Concessione Ripalta, il Proponente rileva che non sono state riscontrate controindicazioni rispetto a quanto già valutato in ambito di rilascio del Provvedimento di VIA.
- Piano per l'assetto idrogeologico "Piano Stralcio per la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po" (PAI) redatto ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e ss.mm.ii dall'Autorità di Bacino del fiume Po, ed approvato con DPCM 24/05/2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.183 del 08/08/2001, persegue gli obiettivi di difesa dal rischio idraulico, di mantenimento e recupero dell'ambiente fluviale, di conservazione dei valori paesaggistici, storico-artistici e culturali, all'interno delle regioni fluviali. Per raggiungere questi obiettivi, la regione fluviale è stata divisa in fasce: fascia A (di deflusso di piena ordinaria), fascia B (interessata da inondazioni al verificarsi della piena di riferimento con tempo di ritorno fino a 200 anni) e fascia C (interessata da inondazioni dovute a piene più gravose rispetto a quelle precedenti, indicativamente con tempo di ritorno da 200 a 500 anni). Successivamente al 2001 sono state approvate numerose Varianti al PAI anche se non hanno mai riguardato l'ambito territoriale riferibile all'area di intervento del progetto della Concessione Ripalta che si colloca in prossimità del Fiume Serio.
- Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA 2015) è stato adottato nella seduta di Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015, con deliberazione n.4/2015. Il Comitato Istituzionale, in data 3 marzo 2016, con deliberazione n.2/2016, approva definitivamente il PGRA. Il Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni nel Distretto del Po (PGRA), è stato redatto in conformità dell'art. 7 del D.Lgs. n. 49/2010 nonché dell'art. 4 del D.Lgs. n. 219/2010 (recepimento della Direttiva 2007/60/CE). Il PGRA individua poi per le Aree a Rischio Significativo (ARS) raggruppate nei tre distinti livelli di gestione (distrettuale, regionale e locale) le azioni prioritarie. Le finalità sono pertanto la riduzione delle potenziali conseguenze negative delle alluvioni attraverso

*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

l'aggiornamento dei quadri conoscitivi del PAI sulla base dei contenuti delle Mappe della pericolosità del rischio di alluvioni.

- L'analisi delle aree di rischio alluvione indicate dal PGRA, in relazione all'area prevista per il progetto che prevede l'esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione e l'incremento della capacità erogativa di punta, con nuovo impianto di Trattamento e la realizzazione di quattro pozzi, evidenzia che l'ambito vincolato occupa in modo speculare aree già istituite e disciplinate dal PAI. In sostanza per il tratto del Fiume Serio antistante le infrastrutture della Concessione non si riscontrano variazioni rispetto a quanto già vincolato dal PAI poiché le aree a rischio alluvione non si estendono oltre i limiti delle fasce fluviali (Figura 2).
- L'aggiornamento del PGRA è stato redatto ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 attuativo della Direttiva 2007/60/CE che prevede una revisione sessennale dei contenuti. In data 16 dicembre 2021 la Conferenza Operativa ha espresso parere positivo sull'Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. In data 20 dicembre 2021, con Delibera 5/2021, la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato l'aggiornamento del PGRA ai sensi degli art.65 e 66 del D.Lgs 152/2006. Sulla base dei contenuti analizzati nel PGRA 2015 e dell'aggiornamento adottato nel 2021, non si riscontrano argomentazioni ostative allo sviluppo del progetto in oggetto.



*Figura 2. PGRA 2015 con mappa delle aree soggette a rischio alluvione e localizzazione delle infrastrutture della concessione di stoccaggio.*

- Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco regionale fluviale del Serio, istituito sulla base della L.R. 86/83 Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale, la DGR n. 2589 del 30/11/2011 ha approvato il nuovo statuto del Parco del Serio e in data 11/12/2015 è stata pubblicata sul BURL la 4° variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (PTC) approvata con DGR X/4428 del 30/11/2015. La 4° variante al PTC approvata nel 2015 ha introdotto variazioni sull'azonamento del Parco introducendo nuovi ambiti disciplinati dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA). In relazione alla

*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

parte delle infrastrutture della Concessione Ripalta che si colloca all'interno del Parco, si rileva che in conseguenza alla nuova ridefinizione degli articoli, risulta associata, nelle NTA, ad una nuova numerazione. Tale variazione è solo di tipo formale in quanto nei contenuti si riconfermano le stesse prescrizioni già analizzate nell'ambito del Quadro Programmatico presentato nello SIA.

- Per quanto riguarda il Consorzio della Bonifica Dugali - Naviglio - Adda – Serio nel 2017, Regione Lombardia ha approvato le disposizioni per la disciplina dei tempi, delle procedure e delle modalità di soppressione dei Consorzi di bonifica di primo grado ancora operativi e non interessati dal riordino del 2012 (DGR n. 6340 del 13 marzo 2017), come previsto dall'articolo 2-bis della l.r. n. 25 del 2011. Obiettivo del riordino è migliorare la gestione del territorio attraverso un processo di razionalizzazione mirato ad una semplificazione del numero dei Consorzi attraverso l'azione di accorpamenti. La Regione Lombardia, con DGR 26 ottobre 2020 - n. XI/3714 pubblicata sul BURL n.45 Serie Ordinaria, ha approvato il Piano Comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del territorio rurale del Consorzio di Bonifica Dugali – Naviglio – Adda Serio, ai sensi dell'art. 88 L.R. 31/2008. Il Consorzio di Bonifica Dugali – Naviglio – Adda Serio occupa un ampio territorio che si estende sostanzialmente su tutto il territorio della Provincia di Cremona.
- In merito all'ambito territoriale riferibile all'area della Concessione di Ripalta Stoccaggio si rileva che a prescindere dalla presenza del reticolo idrografico principale (Fiume Serio) non è presente la rete consortile principale, secondaria, terziaria o rete di altri gestori (Carta 1A di inquadramento del comprensorio e degli enti di irrigazione Adda – Serio).
- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cremona (PTCP) definisce gli obiettivi generali di tutela e assetto del territorio aventi carattere sovracomunale. La Provincia di Cremona negli anni ha aggiornato con diverse varianti i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento in relazione alla necessità di adeguamento rispetto alle nuove leggi di carattere territoriale e paesaggistico che sono entrate in vigore, fra queste le varianti principali sono:
  - o Approvazione Variante integrativa al PTCP con DCP n. 113 del 23/12/2013 per adeguamenti alle modifiche introdotte dalla L.R.12/2005 e ai contenuti del nuovo Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e Rete Ecologica Regionale (RER);
  - o Approvazione della Variante al PTCP con DCP n. 28 del 27/10/2021 di adeguamento al piano territoriale regionale (PTR) in tema di riduzione del consumo di suolo. L'integrazione si è resa necessaria in quanto la Regione, con D.C.R. n. 411 del 19 dicembre 2018, ha adeguato il PTR ai sensi della L.R. n.31 del 2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato".
- L'adozione della Variante ha introdotto nelle Normative del PTCP il nuovo art.15bis. L'obiettivo della riduzione del consumo di suolo, in riferimento a quanto previsto dal PTR, ha incidenza sugli assetti della pianificazione territoriale fornendo regole condivise su tutto il territorio funzionali a una gestione quantitativa dei PGT Comunali. In considerazione delle Varianti sopradescritte il Proponente ha proceduto a confrontare i contenuti del PTCP analizzati in ambito della trasmissione dello SIA e l'attuale piano provinciale vigente. Il PTCP attualmente vigente si basa sostanzialmente sui contenuti aggiornati con la Variante di adeguamento alla L.R. 12/2005 con DCP n. 113 del 23/12/2013. Di particolare interesse, in relazione al progetto sono i contenuti di carattere prescrittivo presenti nella Carta delle Tutele e Salvaguardie (Carta D). La Carta D oltre a recepire le tutele sovraordinate, già esaminate negli approfondimenti precedenti (vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, Rete natura 2000, Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico P.A.I., tutele derivanti da leggi regionali quali il Parco del Fiume Serio, etc.), identifica aree soggette a regime di tutela specifica del PTCP: corsi d'acqua naturali ed artificiali, area di tutela paesistica del nodo idrografico "Tomba Morta-Le Formose", area di protezione paesistica del nodo idrografico "Tomba Morta-Le Formose", orli di scarpata, fontanili, zone umide, bodri, rete ecologica provinciale, Rete Ecologica Regionale, alberi monumentali, luoghi dell'identità, punto di vista panoramici, area a rischio

*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

archeologico, viabilità romana, rete storica principale e secondaria, percorsi panoramici e punti di osservazione del paesaggio lombardo, etc. Sulla base delle analisi effettuate il Proponente rileva che le tutele specifiche del PTCP, sebbene diffuse nel territorio limitrofo alle infrastrutture non interferiscono con il progetto di sovrappressione né con la realizzazione dell'impianto di trattamento e/o con la perforazione dei nuovi pozzi.

- A livello comunale ai sensi della L.R. 12/2005, modificata ed integrata dalla L.R. 4/2008 relativa al governo del territorio, la disciplina urbanistica si realizza attraverso il Piano di Governo del Territorio (PGT). Il PGT si compone di tre atti distinti:
  - o il Documento di piano, che definisce il quadro generale della programmazione urbanistica;
  - o il Piano dei servizi, che definisce le strutture pubbliche o di interesse pubblico di cui il Comune necessita;
  - o il Piano delle regole, che definisce la destinazione delle aree del territorio comunale.
  
- Il PGT definisce anche le modalità degli interventi urbanistici sia sugli edifici esistenti che su quelli di nuova realizzazione. Nei Comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2000 abitanti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 bis della L.R. n. 12/2005, il Documento di Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole sono articolati in unico atto.
  
- Il Comune di Ripalta Guerina con DCC n. 20 del 19/11/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo PGT. Dall'analisi di raffronto fra la normativa urbanistica vigente alla data di trasmissione dello SIA e quella ad oggi in vigore, si evince che tutte le infrastrutture della Concessione Ripalta, situate nel comune, sono disciplinate ai sensi dell'art. 42.03 come T.U.C. 5 - Metanifera esistente. L'articolo recita: *"...In questa zona, a destinazione speciale, vengono confermati gli insediamenti produttivi dell'AGIP-MINERARIA e della SNAM installati nel territorio comunale. In tali aree l'attività di trasformazione del suolo, assentita mediante Permesso di Costruire, non dovrà deturpare lo sky-line della campagna circostante ed è riferita alle opere ed agli impianti tecnologici funzionali dell'attività metanifera insediata"*.
  
- Il Comune di Ripalta Cremasca ha un PGT approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2012 senza che vi siano state ulteriori varianti sostanziali e quindi modiche che possano interessare lo sviluppo del progetto di stoccaggio.
  
- Il Comune di Ripalta Arpina ha un PGT approvato con DCC n. 9 del 30/02/2010 aggiornato poi con variante al Piano di Governo del Territorio approvata con DCC n. 35 del 29/09/2014 e 2° Variante al PGT approvata con DCC n. 2 del 15/01/2021. In merito alla destinazione urbanistica relativa al sito del Pozzo n.9, unica infrastruttura della Concessione presente nel territorio comunale, si rileva che le varianti urbanistiche successive approvate non hanno apportato modifiche rispetto a quanto già analizzato in ambito della trasmissione dello SIA.
  
- Il Comune di Castellone si è dotato di un nuovo PGT approvato con DCC n. 8 del 26/03/2009 con successiva variante al Piano di Governo del Territorio volta alla semplificazione con DCC n. 61 del 06/12/2012 e variante al Piano di Governo del Territorio per il Piano di recupero denominato "Opere Pie Riunite di Castellone", DCC n. 38 del 27/10/2021. All'interno del territorio comunale si colloca un'unica infrastruttura della Concessione di Ripalta riferita al Pozzo n. 18. Il Pozzo, afferente alla Concessione, si colloca in un ambito isolato, extraurbano di tipo agricolo. Sulla base dell'analisi di raffronto fra la destinazione urbanistica dell'area pozzo considerata in ambito di trasmissione dello SIA (PGT approvato con DCC n. 8 del 2009) e quella attuale (Variante al PGT approvata con DCC n. 61 del 06/12/2012), non si rileva alcuna variazione, rimanendo identiche le prescrizioni urbanistiche.

*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

- Le condotte di collegamento funzionali al progetto di incremento della capacità erogativa di punta interessano i comuni di Ripalta Cremasca e Ripalta Guerina. I percorsi per la posa delle condotte, oltre ad interessare ambiti urbanistici comunali specifici all'attività della Concessione "ambiti metaniferi", interesseranno anche aree contermini di tipo agricolo. Per entrambi i Comuni le aree agricole interessate dai collegamenti risultano disciplinate ai sensi dell'art. 19bis del PTCP di Cremona "Ambiti agricoli strategici". Si tratta di aree individuate dal Piano provinciale (Carta "G") sottoposte a salvaguardia nelle quali è previsto il mantenimento e la riqualifica della destinazione agricola dei suoli. Gli ambiti agricoli sopradescritti sono pertanto inseriti nei PGT comunali che recepiscono sia la perimetrazione cartografica sia i contenuti prescrittivi delle Norme del PTCP. Le aree agricole che invece risultano in parte ricomprese nella perimetrazione del Parco Fluviale del Serio sono disciplinate dalle norme comunali dei PGT che recepiscono, sia le prescrizioni del PTC del Parco, sia le prescrizioni del PTCP provinciale.
- I nuovi collegamenti che interessano aree disciplinate come aree Agricole di interesse Strategico e in parte Aree agricole di interesse strategico del Parco, sebbene risultino condizionate da limitazioni di salvaguardia si rileva che nello specifico caso l'intervento in progetto non prevede la realizzazione di nuove volumetrie o modificazione della destinazione d'uso urbanistica esistente. L'attività si limita alla posa con interrimento delle nuove condotte. Pertanto, a completamento della fase di cantiere, i territori interessati dal passaggio delle condotte saranno ripristinati nelle condizioni *ante operam* senza apportare alcuna modifica di destinazione dell'uso del suolo come prescritto dalla normativa dei PGT Comunali.
- Per quanto riguarda gli strumenti di governo del territorio a scala nazionale, regionale e locale in precedenza discussi non si ravvisa la presenza di strumenti normativi ostativi sopraggiunti per lo sviluppo del progetto dalla redazione del SIA.

## **10. In merito al Quadro ambientale e alla VInCA**

- In considerazione di alcune modifiche intervenute al Quadro Normativo e Programmatico, descritte in precedenza il Proponente ha verificato eventuali ricadute sulle valutazioni di impatto sulle seguenti componenti ambientali:
  - Aria
  - Ambiente idrico
  - Suolo e sottosuolo
  - Vegetazione, fauna ed ecosistemi
  - Rumore
  - Paesaggio
- La valutazione degli impatti verso le citate componenti è stata sviluppata considerando l'esercizio delle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio (configurazione impiantistica attuale e futura) in sovrappressione  $P_{max}=1,10P_i$ , la realizzazione e l'esercizio del nuovo impianto di trattamento ubicato all'interno del perimetro dell'impianto di compressione, gli interventi in aree cluster e la posa delle condotte di collegamento cluster A, B, C e D- nuovo Impianto di trattamento, la realizzazione dei nuovi pozzi Ripalta 64 dir, Ripalta 65 Or, Ripalta 66 Or e Ripalta 67 Or e la posa delle condotte di collegamento con i cluster A e D.
- Non essendo intervenute modifiche del quadro progettuale dell'opera, le variazioni al quadro normativo e programmatico, non hanno fatto emergere ulteriori impatti, rispetto a quelli già evidenziati nel SIA approvato per le differenti componenti ambientali elencate sia in condizioni di

*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

esercizio che durante le attività di cantiere. Non si rilevano variazioni neanche per il ciclo dei rifiuti, per il consumo di acqua previsto e per il disturbo indotto dal traffico veicolare.

- Le interferenze delle attività in progetto con gli ecosistemi del territorio in cui si situano le infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio possono essere considerate del tutto trascurabili. Viene in primo luogo esclusa qualsiasi perdita ulteriore di habitat, dal momento che non verranno realizzate nuove strutture o infrastrutture esternamente agli ambiti attualmente occupati dagli insediamenti della Centrale di Stoccaggio. Inoltre, viene escluso qualsiasi tipo di impatto negativo con gli habitat circostanti l'insediamento, sia in termini di influenze negative con l'ambiente aereo determinate dall'emissione di sostanze inquinanti, sia per quanto attiene all'interferenza con gli ambienti idrici superficiali e sotterranei. Non sono previsti fenomeni di dispersione significativa di sostanze; viene perciò escluso il trasporto di inquinanti lungo le catene trofiche e quindi il bioaccumulo di inquinanti nelle specie presenti. In pratica i dati progettuali concordano nel ritenere nulle o del tutto trascurabili le interferenze con i cicli bio-geo-chimici degli habitat situati anche nelle immediate vicinanze delle strutture insediative (attuali e future).
- Non sono pronosticabili né la scomparsa locale di specie florofaunistiche né la riduzione dei popolamenti e neppure influenze a breve o medio termine sulla demografia dei popolamenti. Anche lo stress per la fauna e l'allontanamento di specie mobili sono di entità del tutto trascurabile. In definitiva, non è prevedibile alcuna modificazione della struttura delle comunità biotiche, né alcuna interferenza sulla biodiversità locale.
- La sottrazione di habitat nei confronti delle specie faunistiche è avvenuta al momento della realizzazione delle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio; non essendo necessario utilizzare per le nuove infrastrutture e per l'esercizio in sovrappressione altre superfici, l'effetto cumulativo è del tutto assente e ciò determina di fatto un impatto nullo sulla disponibilità di habitat da parte della componente fauna. Peraltro, si è più volte fatto cenno allo scarso valore ecologico delle tipologie ambientali presenti nell'area circostante gli impianti: prevalentemente ambienti agricoli poco recettivi nei confronti della fauna selvatica. L'esame delle specie vertebrate potenzialmente presenti indica chiaramente che nelle vicinanze degli impianti non sono presenti ambienti idonei a costituire l'habitat riproduttivo di specie faunistiche di pregio (ad esempio specie delle Liste Rosse, della Direttiva Habitat o della Direttiva Uccelli). Le eccezioni a questa situazione generale sono poche e si riferiscono prevalentemente ad animali che utilizzano come habitat l'area golenale del Fiume Serio (ad es. anfibi), la quale pur trovandosi a breve distanza dagli impianti non subirà alcun tipo di interferenza.
- Come descritto nel SIA del 2012 gli impatti percettivi sul paesaggio conseguenti all'installazione delle nuove infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio, si possono considerare da un lato praticamente nulli con riferimento a punti di vista localizzati a medio-lunghe distanze, mentre risultino di intensità media, alcune volte anche elevata, solamente da distanze ravvicinate, avendo alcune aree impianti e cluster una schermatura non sufficiente e/o inesistente. La visibilità dell'opera in progetto, percepita quindi solo da alcuni dei punti sensibili individuati nelle simulazioni fotografiche, si potrà limitare infoltendo ed integrando con specie autoctone la vegetazione arborea ed arbustiva delle cortine già presenti al perimetro delle aree impianti di compressione e trattamento gas e dei cluster, al fine di ricondurre gli impatti a livelli trascurabili, compatibili cioè con il contesto paesistico ambientale dell'area analizzata, garantendo continuità col paesaggio circostante.
- Sulla base dei risultati dello Studio di Incidenza Ambientale, considerato che il Proponente non ha apportato modifiche al progetto approvato e che non sono intervenute modifiche sostanziali al quadro normativo e programmatico, si può ritenere che le attività conseguenti all'esercizio in sovrappressione ( $P_{max}=1,10P_i$ ) delle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio, nonché le modalità di realizzazione del nuovo Impianto di trattamento gas, di adeguamento delle aree cluster, di perforazione nuovi pozzi Ripalta 64dir, 65Or, 66Or e 67Or, di posa delle condotte di collegamento cluster-nuovo impianto di trattamento e nuovi pozzi-cluster A e D, e di alcune

*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

*facilities* nell'area dell'impianto di compressione, funzionali ad una gestione integrata delle aree trattamento e compressione, non comportino il verificarsi di incidenze significative sulle specie floro-faunistiche e sugli ecosistemi tutelati presenti nel SIC IT2090008 "La Zerbaglia" e nella ZPS

- IT2090502 "Garzaie del Parco Adda Sud". Infatti, il sito di progetto è esterno all'area SIC/ZPS e pertanto non si hanno incidenze dirette sugli elementi biotici che caratterizzano le stesse e in merito alle interferenze sugli elementi abiotici che possono determinare interferenze indirette, l'analisi dei fattori di perturbazione ha messo in evidenza nel SIA che si possono avere effetti soprattutto sul clima acustico e sulla qualità dell'aria. Dai monitoraggi effettuati e dalle simulazioni modellistiche elaborate non sono state evidenziate incidenze significative sugli elementi di pregio del SIC e della ZPS, e le considerazioni riportate nel SIA rimangono tuttora valide.

#### **VALUTATO che:**

- è stato esaminato il quadro normativo attuale a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale, non rilevando variazioni ostative allo sviluppo del progetto in oggetto;
- in relazione alla VInCA non vi sono variazioni tali da giustificare una modifica dell'incidenza già prevista, confermando che i fattori di perturbazioni sono sostanzialmente correlati con il clima acustico e la qualità dell'aria;
- la valutazione di impatto sulle seguenti componenti ambientali Aria, Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, Fauna ed Ecosistemi, Rumore, Paesaggio è rimasta sostanzialmente invariata;
- il quadro prescrittivo del decreto VIA n. 89 del 07/04/2017 è in corso di definizione e sviluppo con la prescrizione A4) sull'aggiornamento del modello geologico ottemperata nell'aprile 2018, e la rete di monitoraggio microsismico di superficie attiva dal 2018 (prescrizione A1). È in corso l'implementazione della rete ed il suo adeguamento in funzione degli esiti della sperimentazione degli Indirizzi e Linee Guida per i Monitoraggi effettuata sul campo di Minerbio (Protocollo Operativo sottoscritto con MiSE e Regione Emilia- Romagna). A fronte delle implementazioni pianificate la rete soddisferà i requisiti tecnici richiesti nella prescrizione A1). È stata inoltre predisposta, come indicato nella prescrizione A3) la strumentazione nel pozzo Ripalta 63 e verificata la funzionalità. Tale monitoraggio è quindi disponibile in caso di ottenimento dell'autorizzazione definitiva all'esercizio del campo in sovrappressione. Il monitoraggio dei movimenti del suolo è attivo con la tecnica dell'interferometria SAR dal 2003 e con sistema CGPS dal 2016, come indicato nella prescrizione A10) mentre l'acquisizione dei dati termodinamici di testa e fondo pozzo viene realizzata in continuo tramite l'utilizzo di DPTT e la discesa di *memory gauges*. In caso di ottenimento dell'autorizzazione definitiva all'esercizio del campo in sovrappressione verranno acquisite le misure di saturazione in gas-acqua in giacimento come indicato nella prescrizione A11). Le altre prescrizioni sono relative ad attività da realizzare a seguito della approvazione definitiva del progetto.

#### **la Sottocommissione VIA**

**per le ragioni in premessa indicate, sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede e, in particolare, i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati**

**ESPRIME MOTIVATO PARERE**



*D\_VIP 9073 - Concessioni Ripalta Stoccaggio - Procedimento di proroga del decreto di VIA n. 89 del 07/04/2017 per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali*

In merito alla Concessione Ripalta Stoccaggio non vi sono elementi ostativi al rilascio della proroga del Decreto di Valutazione Impatto Ambientale n. 89 del 07/04/2017, comprensivo della VIncA, per l'ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ( $P_{max} = 1,10P_i$ ) e l'incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione degli interventi infrastrutturali a questa funzionali, con l'obbligo della seguente condizione ambientale:

<b>Condizione ambientale n.1</b>	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Emissioni fuggitive
Oggetto della prescrizione	<b><u>si rileva le necessità di predisporre un piano per il contenimento e il monitoraggio continuo delle emissioni fuggitive di metano</u></b> piano non contemplato nell'ambito del quadro prescrittivo del decreto VIA n. 89 del 07/04/2017 ( <a href="https://www.catf.us/it/methane/ogi-campaign/">https://www.catf.us/it/methane/ogi-campaign/</a> , report del 2021, pagina 14) ma urgente al fine di contenere l'effetto di gas climalteranti sul riscaldamento globale; si consideri a questo proposito l'aggiornamento dei dati al febbraio 2023 riportato sul sito <a href="https://www.catf.us/it/2023/02/guide-monitoring-quantifying-methane-emissions-oil-gas-sector/">https://www.catf.us/it/2023/02/guide-monitoring-quantifying-methane-emissions-oil-gas-sector/</a> a cura della Clean Air Task Force e il report di ISPRA n. 374 del 2022, nonché il rapporto UE sul metano, <a href="https://www.catf.us/it/2021/12/eu-methane-report-2021/">https://www.catf.us/it/2021/12/eu-methane-report-2021/</a> .
Termine avvio Ottemperanza	Verifica Prima dell'avvio del cantiere
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	ARPA Lombardia per validazione piano

**Il Presidente**  
**Cons. Massimiliano Atelli**